

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

INGRAO, CERAVOLO DOMENICO, GIANNINI, LATTANZI, VALORI, BONIFAZI, CECATI, BARCA, MARRAS, OGNI-BENE, ZUCCHINI, MICELI, REICHLIN, GRANZOTTO, BO, GESSI NIVES, ESPOSTO, LIZZERO, LAMI, BARDELLI, SCUTARI, MAZZOLA, di MARINO, COCCIA, CATALDO, AVOLIO, PELLEGRINO, FLAMIGNI, MARMUGI, BERAGNOLI, ARZILLI, BRUNI, LA BELLA, CAPONI, CESARONI, TEDESCHI, NAPOLITANO LUIGI, RAUCCI, GRAMEGNA, FOSCARINI, MONASTERIO, D'IPPOLITO, TANI, MORELLI, TOGNONI, Busetto, LAMANNA, VIANELLO

Presentata il 19 febbraio 1971

Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La recente approvazione delle nuove norme sull'affitto dei fondi rustici ha aperto, nelle campagne italiane, una serie notevole di problemi e, primo fra tutti, quello della trasformazione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e altri, in contratti di affitto.

Esistono validi motivi giuridici, sociali ed economici per realizzare questa aspirazione di migliaia e migliaia di contadini italiani.

Sin dal 1961 venne ampiamente riconosciuto che « in due sulla terra non si poteva stare ». Ma le forze governative, che pure in sede di Conferenza nazionale dell'agricoltura avevano accettato tale principio, si sono ben

guardate, in tutti questi anni, dall'approntare provvedimenti adeguati a trasformarlo in norme legislative. La politica di abbandono delle riforme di struttura ha caratterizzato per un lungo periodo la vita politica italiana; e solo il grandioso movimento operaio e popolare di questi ultimi anni ha riproposto come indilazionabili le grandi riforme di struttura, e fra queste, la riforma dei contratti e dei rapporti di proprietà nella campagna.

La conquista di una nuova regolamentazione dell'affitto è un passo importante in questa direzione che può essere consolidato con la trasformazione dei contratti di mez-

zadria e colonia, così come sosteniamo con la presente proposta.

Con la nostra iniziativa non desideriamo perseguire soltanto obiettivi economici: riteniamo che la eliminazione del concessionario dalla attività produttiva corrisponda allo sviluppo della democrazia e all'interesse del Paese. Nelle masse lavoratrici è maturata la coscienza della necessità di una nuova partecipazione alla direzione della vita economica e sociale: ogni passo in avanti che viene conquistato in questa direzione è anche un successo della democrazia. Liberare quindi una parte notevole dei contadini italiani da strutture arretrate che li opprimono e dagli ostacoli al dispiegamento della loro iniziativa, significa assicurare ad essi una nuova collocazione nella società italiana.

È da aggiungere, soprattutto per le grandi zone agrarie del paese come quelle nelle quali è prevalente la mezzadria e la colonia, la valutazione di quanto è costata — in arretramento produttivo, esodo disordinato, emigrazione, urbanesimo caotico — la sopravvivenza di patti agrari oppressivi.

Per questi motivi del resto la legge 15 settembre 1964, n. 756, all'articolo 3, vietava la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria e colonia. In realtà da quella data si è manifestata, particolarmente nelle zone a prevalente conduzione mezzadrile, un'ulteriore fuga dalle campagne con conseguente abbandono di poderi e maggiore estensione dell'impresa a salariato; e anche laddove la mezzadria e la colonia permangono ancora, ciò è dovuto alla volontà dei lavoratori di restare sulla terra e di conquistare nuove condizioni di vita, nonostante che il rapporto contrattuale sia gravemente superato da tempo sul piano sociale e produttivo.

Inoltre è necessario considerare, con attenzione, la differenza di reddito che si produrrà fra gli affittuari che beneficeranno della legge approvata recentemente dal Parlamento e i mezzadri, i coloni, i partecipanti, costretti all'applicazione di contratti che furono considerati arretrati sin dalla citata Conferenza nazionale dell'agricoltura. Infine un punto da sottolineare è quello relativo alla possibilità e capacità giuridica di intervenire efficacemente, da parte del concessionario, nella realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni necessarie ad uno sviluppo dell'agricoltura.

Tutto quindi fa emergere l'urgenza di garantire al mezzadro, al colono, al partecipante la facoltà di trasformare il proprio contratto che le norme contenute nella leg-

ge n. 756 e la quasi totalità delle forze politiche considerano superato.

I presentatori si rendono conto che la presente proposta ha fini e obiettivi limitati; che è necessario richiamare l'attenzione sulla urgenza di una profonda riforma di tutti i contratti agrari, compreso quello di affitto, per assicurare un rapido trasferimento della terra in proprietà a chi la lavora. Tuttavia possono essere sottolineati alcuni primi importanti risultati a cui portano la nostra proposta e altre di contenuto analogo.

In primo luogo si dà un colpo alla rendita parassitaria e si favorisce la trasformazione, auspicata e necessaria, dei concessionari di contratti agrari, in autonomi imprenditori che riuniscano, per intanto, almeno il lavoro e l'impresa, rendendo ancor più esplicita in tal modo la lotta per la unificazione anche della proprietà nelle stesse mani. Inoltre si apre una scelta attraverso la quale i mezzadri e i coloni, in quanto lavoratori, possono conquistare una più elevata remunerazione del loro lavoro e di quello dei propri familiari. È questo un obiettivo di ampio rilievo quando si pensi alla necessità di dare una prospettiva alle masse giovanili che oggi non vedono condizioni di vita tollerabili nelle campagne; e alla necessità, altrettanto impellente, di assicurare finalmente a tutti i componenti della famiglia contadina, e in primo luogo alla donna, un reddito adeguato al lavoro svolto.

Fatto cenno a queste importanti motivazioni della nostra proposta è giusto sottolineare anche che essa si preoccupa di non creare forti differenziazioni fra concessionari che possano o non possano trasformare autonomamente il loro contratto in affitto: per questo essa indica varie misure economiche e organizzative per facilitare tale trasformazione per tutti gli interessati.

In tal modo si rende effettiva un'altra tendenza già presente nella legge n. 756 e per la quale occorre ora fare un passo decisivo in avanti: la esigenza di tendere alla unificazione contrattuale, per aiutare i concessionari a realizzare un più elevato potere organizzativo e quindi una più forte presenza nelle decisioni che riguardano le campagne italiane.

La unificazione prevista potrà sicuramente apportare notevole contributo allo sviluppo della cooperazione e delle forme associative, anche in zone dove l'esistenza di vecchi contratti ha costituito un ostacolo che la stessa volontà dei produttori non ha potuto sempre superare. Ed è questo uno degli obiettivi determinanti della presente proposta: infatti

non è possibile prevedere un rapido elevamento del potere contrattuale dei coltivatori italiani nei confronti della proprietà, dell'industria e del governo senza l'affermarsi di un forte e autonomo movimento associativo.

L'attuale assetto di conduzione (e più ancora quello di proprietà) hanno sempre costituito una forte remora alla realizzazione di un sistema nazionale di forme cooperative e associative capace di difendere i contadini nella loro duplice veste di lavoratori e di produttori; la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia favorirà quindi lo sforzo unitario che le organizzazioni di categoria e sindacali vanno compiendo in questa direzione.

È utile far rilevare l'interesse generale, oltre quello specifico dei produttori e dei consumatori, che ha il paese a favorire una tale linea di sviluppo associativo nelle campagne per giungere alla riduzione dei costi e ad una diversa organizzazione del mercato.

Infine è da considerare che la proposta può contribuire ad avviare a soluzione i problemi delle dimensioni aziendali e dello stato di arretratezza cui sono condannate gran parte delle terre degli enti pubblici e morali.

È ovvio che un processo diffuso di trasformazione dei contratti richiede la presenza di un potere pubblico democratico capace sia di garantire all'associazionismo contadino i necessari capitali di esercizio sia di assicurare

ai lavoratori della terra la possibilità di miglioramenti e di trasformazione. In tal senso una effettiva partecipazione dei contadini alle scelte produttive e alla determinazione degli indirizzi di politica economica generale deve essere collegata alla richiesta urgente di dare finalmente pratica attuazione ai piani di sviluppo.

La trasformazione dei contratti è quindi solo un capitolo, urgente e necessario, della lotta per la riforma nel settore fondiario, agrario e di mercato: rimangono pienamente valide pertanto le proposte di legge da tempo avanzate dal Gruppo parlamentare comunista per il superamento delle mezzadria e colonia nella direzione dell'impresa coltivatrice, per una nuova collocazione delle cooperative e delle associazioni di produttori nella lotta per il rinnovamento delle campagne, per l'affidamento di tutti i compiti in agricoltura alle Regioni e la riorganizzazione degli enti di sviluppo.

In conclusione l'urgenza della trasformazione nei contratti è data dalle condizioni produttive di una parte importante del territorio italiano, dai procedimenti giudiziari che hanno seguito la legge n. 756, dalla nuova minaccia di disdette nelle zone mezzadrili; ma è data soprattutto dalla volontà dei concessionari di conquistare, subito, libertà e autonomia per utilizzare tutta la propria capacità di iniziativa e di associazione e per elevare la propria condizione di lavoratore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I concessionari manuali coltivatori della terra, singoli o associati, hanno facoltà di trasformare i contratti agrari di cui sono titolari, in contratti di affitto.

La volontà dei concessionari di operare la trasformazione di cui al comma precedente, viene comunicata al concedente almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria in corso. Se la notifica viene effettuata dopo tale termine, sarà considerata come fatta nell'annata successiva.

A partire dall'inizio dell'annata agraria successiva alla notifica di cui al comma precedente, i rapporti fra il concessionario e il concedente sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Ai fini della presente legge si intendono per concessionari i mezzadri, i coloni parziari impropri, i titolari di contratti atipici e di ogni altro contratto agrario, compresi i compartecipanti che conducono, in forma individuale o collettiva, appezzamenti di terreno concorrendo alle spese di coltivazione, o eseguendo la maggior parte dei lavori di coltivazione in più colture esistenti nella azienda.

Sono esclusi i contratti di cui al terzo comma dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

ART. 2.

La norma di cui all'articolo precedente si applica anche ai contratti stipulati in violazione del divieto di cui agli articoli 3 e 11 della legge 15 settembre 1964, n. 756, la cui esecuzione sia ancora in corso, nonché in tutti i casi di contratti di mezzadria e di colonia per i quali sono in corso giudizi di nullità, di annullamento e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo, anche se a seguito di transazione o di sentenza definitiva il giudizio sia concluso ma il mezzadro o il colono sia ancora sul fondo.

ART. 3.

Nelle aziende agricole composte di più poderi, la facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge può essere esercitata anche

collettivamente dai concessionari associati in impresa cooperativa costituita ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Nel caso che i fondi concessi ai cooperatori coprano più della metà della superficie dell'azienda, il rapporto di affitto che si instaura fra il proprietario e la cooperativa è esteso, a richiesta della cooperativa stessa, a tutte le parti o quote dell'azienda che risultino di comune interesse dei concessionari e comunque necessarie al mantenimento della unità aziendale.

Se i concessionari delle parti o quote di cui al comma precedente ne facciano richiesta, la cooperativa dovrà iscriverli fra i propri soci. In caso contrario dovrà mantenere con essi il rapporto all'atto esistente fra i concessionari medesimi e il proprietario concedente, eventualmente trasformato in rapporto di affitto secondo la volontà degli stessi concessionari.

Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo la cooperativa ha facoltà di rilevare poderi e fondi condotti dal concedente in economia o tenuti in abbandono. I lavoratori manuali della terra occupati nelle quote aggregate, sono iscritti, a loro richiesta, tra i soci della cooperativa.

ART. 4.

Dalla data di comunicazione della domanda alla data di decorrenza della trasformazione restano sospesi tutti i giudizi in corso di nullità, di annullamento e di risoluzione dei contratti.

Al momento in cui la trasformazione si è verificata i giudizi di cui sopra si intendono estinti con compensazione delle spese.

ART. 5.

I concessionari o le cooperative, che a norma dei precedenti articoli notificano la loro volontà di trasformazione dei loro contratti, possono rilevare, mediante acquisto, la quota di scorte vive o morte di proprietà del concedente, delle quali il podere, il fondo o l'azienda è dotata, previa stima del loro valore da effettuarsi secondo quanto disposto dalle norme, dalle convenzioni e dagli usi, al netto dei contributi pubblici o di altri benefici, di cui il concedente abbia eventualmente usufruito.

Qualora il concessionario o la cooperativa non rilevi la quota di proprietà del concedente sui singoli beni facenti parte delle

scorte vive e morte, i rapporti fra le parti sono regolati dagli articoli 1640 e seguenti del codice civile.

ART. 6.

Qualora il concessionario che intenda acquistare la quota del concedente delle scorte vive o morte dimostri, con certificato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato relativa domanda per la concessione di contributi o mutui previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni, il pagamento delle scorte è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione delle provvidenze richieste e comunque non oltre un anno dalla stipulazione del contratto.

In tale caso, il concessionario ha diritto di precedenza nelle istruttorie e nelle assegnazioni delle richieste provvidenze.

Qualora il concessionario intenda acquistare la quota del concedente delle scorte vive o morte senza volere o potere usufruire delle provvidenze di legge, anche nel caso in cui avendo fatto domanda per la concessione di contributi o mutui l'istruttoria relativa si sia conclusa negativamente, il relativo pagamento del prezzo verrà effettuato al concedente in forma rateale entro i primi cinque anni dalla trasformazione del contratto, con un interesse a scalare sulla somma non superiore al tasso legale.

ART. 7.

L'Ente di sviluppo agricolo competente per territorio interviene, a richiesta dei concessionari o delle loro cooperative, per:

a) assicurare ogni aiuto tecnico e finanziario ai concessionari singoli o associati, nella fase di trasformazione dei contratti di cui sono titolari in contratti di affitto e di accesso alla proprietà della terra;

b) agevolare e promuovere la costituzione di cooperative e associazioni di concessionari per l'esercizio di affittanze collettive, elaborare e attuare piani collettivi di trasformazione e di miglioramento agrario, favorire la loro partecipazione a cooperative, associazioni e consorzi per acquisti e vendite collettivi, per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti del suolo, per la gestione comune di macchine ed attrezzature agricole e zootecniche;

c) prestare alle cooperative, associazioni e consorzi così costituiti l'aiuto tecnico, finanziario e ogni altra agevolazione prevista

dalle vigenti disposizioni di legge per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo.

ART. 8.

Ferma restando la proroga prevista dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, i contratti disciplinati dalla legge medesima hanno durata non inferiore ad anni 18.

Al rinnovo del contratto, il proprietario, con preavviso di un anno, ne può chiedere la risoluzione solo nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606.

Nel caso di affitto a coltivatore diretto singolo il contratto può essere ceduto dall'affittuario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti della propria famiglia. Gli affittuari possono sempre recedere dal contratto dandone preavviso al locatore 6 mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

ART. 9.

In caso di espropriazione del fondo per pubblica utilità, l'indennità per le migliorie, a richiesta dell'affittuario, può essere determinata in via autonoma e corrisposta direttamente all'affittuario stesso. In caso di controversia sull'entità dei miglioramenti, è accantonata, fino alla definizione della controversia medesima, una somma pari ad un quinto della indennità di espropriazione.

ART. 10.

Al primo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, le parole: « non sono valide », sono sostituite con le parole: « sono nulle ».

È soppresso l'ultimo comma dello stesso articolo.

ART. 11.

Qualora il proprietario di un terreno concesso a mezzadria o a colonia o in affitto a coltivatore diretto, a concessionari singoli o associati in cooperative, intenda procedere alla alienazione a qualsiasi titolo del terreno, il prezzo di acquisto dovuto dal concessionario ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui alle leggi vigenti,

è pari al canone di affitto determinato a norma della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e moltiplicato per venti.

Il concessionario ha diritto di prelazione e di riscatto indipendentemente dalla data dell'inizio del contratto e in tutti i casi previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Se la vendita si riferisce a tutta o alla maggiore parte di un'azienda agricola composta di più fondi e sull'azienda esistano impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali per la cui costruzione sono stati erogati contributi statali, la regione, su richiesta degli interessati, dichiara l'esproprio degli impianti suddetti per ragioni di pubblico interesse determinandone il prezzo.

Nel caso di azienda agricola composta da più fondi il concessionario può esercitare il diritto di prelazione relativamente al solo fondo da lui coltivato.

Il concessionario ha altresì il diritto di acquistare il fondo, anche senza l'assenso del concedente, con la procedura e le condizioni previste per l'esercizio del diritto di prelazione e ai commi precedenti del presente articolo, quando il rapporto sia durato ininterrottamente per venti anni.

Ai fini del presente articolo la durata del rapporto si cumula con quella di eventuali diversi rapporti precedenti dello stesso concessionario, e nel caso di affitto a coltivatore diretto, anche a quello dei terzi, quando l'affittuario abbia ottenuto la cessione del contratto dietro pagamento di un corrispettivo secondo convenzioni ed usi locali, o per successione nell'ambito dei familiari dello stesso affittuario.

Ogni contraria disposizione è abrogata.

ART. 12.

Il comma sesto dell'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, è sostituito dal seguente:

« Ai rapporti di colonia parziaria con clausola migliorataria si applicano le norme regolatrici del rapporto di enfiteusi, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalle leggi 25 febbraio 1963, n. 327; 22 luglio 1966, n. 607; 18 dicembre 1970, n. 1138 ».

L'applicazione di tali norme, in deroga alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, può essere richiesta dai coloni, singoli o associati, sempre che abbiano il possesso del fondo da almeno 20 anni.

ART. 13.

I concessionari che trasformano in affittanza agraria il loro rapporto contrattuale, conservano i diritti assistenziali e previdenziali di cui godono all'atto di tale trasformazione, sino alla riforma del sistema assistenziale e previdenziale.

A tal fine il Governo è delegato ad emanare le norme relative al finanziamento dell'onere conseguente.

Il carico complessivo dei contributi gravanti sui concessionari di cui al primo comma del presente articolo, non potrà comunque essere maggiore di quello sopportato all'atto della trasformazione del loro contratto.

ART. 14.

Nella erogazione dei prestiti di conduzione per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, gli enti erogatori sono tenuti ad accordare la precedenza per la durata di cinque anni, ai mezzadri e ai coloni, che abbiano richiesto la trasformazione in affitto ai sensi della presente legge, e alle cooperative da essi costituite o di cui facciano parte.